

« Le Casse provinciali di credito agrario amministrato secondo le disposizioni della presente legge, dovranno iniziare le loro operazioni non oltre il primo gennaio 1911 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SALANDRA, *relatore della maggioranza*. Purtroppo le Casse provinciali non potranno iniziare le loro operazioni al 1° gennaio 1911, come avremmo desiderato; perciò, per non mettere la legge in condizione di non essere eseguita, io propongo, sperando che si giungerà presto a votarla perchè altrimenti neanche in un tempo prossimo diverrebbe legge, propongo che entrino in funzione col 1° marzo se il Ministero crede di poterle far funzionare per quel tempo.

LIBERTINI PASQUALE. Non oltre il primo marzo.

SALANDRA, *relatore della maggioranza*. Ecco: non oltre il primo marzo; altrimenti la legge rimane ineseguita, ed è meglio che questi spettacoli non si diano.

PRESIDENTE. Allora metto a partito questo articolo 12 nei termini concordati tra Ministero e Commissione, cioè sostituendo le parole: « non oltre il primo marzo 1911 » alle parole: « non oltre il primo gennaio 1911 ».

(È approvato).

Articolo 13 che diventa 12.

« Con regio decreto, proposto dai ministri del tesoro e d'agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge, e si fisseranno i criteri per determinare il compenso spettante alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia per l'amministrazione delle Casse agrarie provinciali ».

L'onorevole Libertini Pasquale propone un articolo sostitutivo all'articolo 13. È il seguente:

« Con regio decreto proposto dai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato saranno stabilite le norme:

a) per le ispezioni sulla gestione delle Casse provinciali e sull'opera dei due istituti intesa a costituire e a riordinare gli enti intermediari;

b) per il compenso spettante ai due istituti per la gestione delle Casse provinciali;

c) per la formazione del Fondo di riserva di ciascuna Cassa provinciale e di tutte le altre norme per la esecuzione della presente legge ».

L'onorevole Pasquale Libertini ha facoltà di svolgere il suo articolo sostitutivo.

LIBERTINI PASQUALE. Io proponevo la soppressione dell'articolo 10 precisamente per formare un altro articolo più comprensivo.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È accettato. Onorevole Libertini, le sue proposte sono così chiare che non hanno bisogno di commenti.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 13 proposto dall'onorevole Pasquale Libertini, ed accettato dal Governo e dalla Commissione in sostituzione di quello precedente.

(È approvato).

L'onorevole relatore della maggioranza ha facoltà di parlare.

SALANDRA, *relatore della maggioranza*. Come dissi poco fa parlando sull'articolo 11, abbiamo accettato quest'articolo in sostituzione di quello contenuto nel disegno di legge perchè vengano stabilite in unico articolo tutte le norme relative alla sorveglianza che il Governo deve esercitare sugli istituti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nei riguardi della presente legge.

A nome della Commissione debbo ora rivolgere una domanda al Governo e spero di averne l'assenso.

La legge del 1906 dispone che sulle anticipazioni della Cassa depositi sarà pagato l'interesse del quattro per cento. Ora io vorrei invocare dal presidente del Consiglio, che con tanto amore ha difeso questo nostro comune figliuolo, di essere benevolo e benefico; e spero che anche il ministro del tesoro consentirà. Per la legge del 1906 l'interesse normale, che la Cassa depositi prendeva, era del 4 per cento. Ora, in parecchi casi, come di mutui a comuni od altro, siamo scesi all'interesse del 3,50 per cento. Sia larga la Cassa depositi, così benefica per tante nostre istituzioni, anche per le nostre Casse e si contenti del 3,50 per cento sulle anticipazioni che farà alle Casse agrarie. La differenza è piccola, certamente non tale da impressionare la Cassa depositi, ed io chiedo l'assenso del Governo a questa richiesta della Commissione.

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Allora bisognerà dire: L'interesse, di cui all'articolo 6.

SALANDRA, *relatore della maggioranza*. Precisamente: l'interesse, di cui all'articolo 6 della legge del 1906, è ridotto al 3,50 per cento.

PRESIDENTE. Abbia la cortesia di formularlo e di mandarmelo.

SALANDRA, *relatore della maggioranza*. Lo formulo, se il presidente del Consiglio lo accetta in principio.